ID Azienda: 244

Fascicolo: 16.01.114.2014

N. 41835 di protocollo d'uff.

N. 369/AUA di registro del 02/10/2015.



# PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale dell'Azienda INERTI BARELLA S.R.L. per l'insediamento sito in Comune di COLVERDE - Loc.tà Bottia.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE dott. Franco Binaghi

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

PREMESSO che il presente provvedimento costituisce atto endoprocedimentale nell'ambito del procedimento unico di competenza dello Sportello Unico Attività produttive di OLGIATE COMASCO (di seguito "SUAP");

ATTESO che la Provincia, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, risulta Autorità competente per l'adozione dell'Autorizzazione unica ambientale (AUA);

RICHIAMATE le disposizioni normative in materia di tutela dell'ambiente e in particolare:

- le Decisioni n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n. 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee; la Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del D.P.R. 915/82; il D.P.R. 12 aprile 1996; la L. 15 maggio 1997 n. 127; il D.P.C.M. 3 settembre 1999; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente; il Decreto 5 aprile 2006 n° 186; il D.L. 9 febbraio 2012 n° 5;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152: "Norme in materia ambientale" e le successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. 152/06);
- la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002; la D.G.R. 7/12764 del 16 aprile 2003; la D.G.R. 12920 del 9 maggio 2003; il D.Lgs. 29 aprile 2006 n. 217;
- la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

RICHIAMATO il provvedimento n° 399/AUA in data 12/11/2014 di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato alla Sig.ra Barella Rita, nata a Garzeno (CO) il 25/06/1955 e residente a Colverde (CO), via Volta n. 38 (C.F. BRLRTI55H65D930M), in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Inerti Barella S.r.l. (P.IVA 02201080138), con sede legale in Comune di Como (CO), via Recchi n. 7.

VISTA la comunicazione n. 2693 del 10/07/2015 da parte del SUAP, di avvio del procedimento e la successiva, n. 2694 di pari data, di trasmissione dell'istanza presentata in data 09/07/2015 dalla medesima Sig.ra Barella Rita (di seguito "Gestore"), con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA per l'esercizio dell'insediamento sito in Comune di COLVERDE (CO), Loc.tà Bottia;

ESAMINATA la documentazione allegata alla predetta domanda;

RICHIAMATA la nota n. 31684 del 21/07/2015 di questo Settore, di avvio dell'endoprocedimento di competenza;

PRESO ATTO della nota PEC prodotta dall'Azienda e pervenuta direttamente a questa Provincia in data 11/09/2015, per la rettifica delle volumetrie per l'attività R10;

PRESO ATTO di tutte le dichiarazioni e certificazioni sottoscritte dal Gestore all'interno della medesima istanza e nella documentazione integrativa di cui alla nota PEC datata 11/09/2015;

VALUTATO che la variante richiesta non comporta modifiche al Provvedimento PD 54/A/ECO del 18 giugno 2013 di esclusione, dalle procedure di VIA rilasciato dal servizio rifiuti di questa Provincia;

CONSIDERATO che occorre ricalcolare l'ammontare della fidejussione da prestare dal Gestore a questa Provincia, sulla base dell'allegato C) della Deliberazione di Giunta Regionale n° 19461/04;

DATO ATTO dello svolgimento e della conclusione dell'istruttoria tecnica, condotta da questo Settore alla luce degli atti sopra richiamati e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 in ordine ai seguenti aspetti:

- operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti;

RITENUTO di confermare i contenuti tecnici dell'AUA vigente che non sono direttamente connessi con la domanda di modifica sostanziale formulata dall'Azienda;

CONSIDERATO che l'istruttoria si è conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionato al rispetto, da parte del Gestore, dei limiti e delle prescrizioni specificamente indicati nell'ALLEGATO TECNICO al presente provvedimento;

RICHIAMATO il comma terzo, lettera f), dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013,

# ADOTTA LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 399/AUA in data 12/11/2014

al fine del rilascio della medesima, da parte del SUAP di OLGIATE COMASCO:

- alla Sig.ra Barella Rita (di seguito "Gestore"), nata a Garzeno (CO) il 25/06/1955 e residente a Colverde (CO), via Volta n. 38 (C.F. BRLRTI55H65D930M), in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda Inerti Barella S.r.I., con sede legale in Comune di Como (CO), via Recchi n. 7 (P. IVA 02201080138);
- per l'**insediamento** sito in Comune di COLVERDE, Loc.tà Bottia, mappale 8 234 697 et al., esercente l'attività di Estrazione e commercializzazione di sabbie e ghiaie (polo estrattivo provinciale ATE-g4). Esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi;
- per il seguente titolo abilitativo:
  - 1) Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

L'autorizzazione è subordinata all'osservanza dei limiti e delle prescrizioni riportati nell'ALLEGATO TECNICO, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che sostituisce la Sezione VI dell'Allegato tecnico al provvedimento n° 399/AUA in data 12/11/2014.

Se non diversamente specificato, le scadenze temporali fissate per l'ottemperanza delle prescrizioni si intendono decorrenti dalla data di notifica dell'atto autorizzativo da parte del SUAP.

Se non diversamente specificato all'interno del provvedimento o del relativo Allegato Tecnico, la trasmissione della documentazione prescritta deve essere effettuata esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC), in firma digitale, al SUAP territorialmente competente, che si occuperà dell'inoltro agli indirizzi istituzionali dei Soggetti di volta in volta interessati.

#### **DISPONE** che:

- 1. L'efficacia dell'Autorizzazione unica ambientale è subordinata alla presentazione e accettazione delle garanzie finanziarie, che dovranno essere prestate e accettate in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 19461 del 19/11/2004 e s.m.i. e che comunque dovranno essere valide, oltre che per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione, anche per i dodici mesi successivi. Esse pertanto dovranno valere per 16 (sedici) anni.
  - La polizza fideiussoria può essere prestata anche per un periodo inferiore, comunque almeno pari a metà del periodo sopra indicato, cioè pari ad almeno 8 (otto) anni. In tal caso, entro il termine perentorio di 12 mesi prima della scadenza della polizza in essere, il Gestore è tenuto a presentare appendice di estensione della stessa fidejussione o nuova polizza a copertura del rimanente periodo di validità dell'autorizzazione unica ambientale, maggiorato di un anno. Qualora il Gestore non ottemperi a tale obbligo entro tale termine, il provvedimento di autorizzazione unica ambientale sarà revocato d'Ufficio; l'efficacia dell'autorizzazione unica ambientale è pertanto subordinata alla validità ed efficacia della polizza fideiussoria in essere.
- 2. Il Gestore, in conseguenza di quanto indicato al precedente punto 1., dovrà prestare fidejussione per tramite del SUAP, a favore della Provincia di Como per un ammontare

totale ricalcolato, sulla base dell'allegato C) della predetta D.G.R., determinato in € 167'058,32 (centosessantasettemilazerocinquantotto/32), relativo a:

- recupero (R5 ed R10) di 143'000 tonnellate/anno, di rifiuti non pericolosi pari a € 111'864,56;
- messa in riserva (R13) di 3'125 m³ di rifiuti non pericolosi, pari a € 551'937,58 ridotta al 10% vista la volontà espressa di avviare i rifiuti messi in riserva a recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. medesima, pari a € 55'193,76.

Solo alla conseguente ricezione della comunicazione provinciale di accettazione della garanzia finanziaria, l'esercizio della modifica dell'attività potrà essere intrapreso.

# DÀ ATTO che:

- tutte le prescrizioni o prese d'atto indicate nel provvedimento n. 399/AUA in data 12/11/2014 conservano validità, ove non espressamente modificate o revocate all'interno del presente atto;
- al di fuori dei casi di previsione d'ipotesi di reato, l'inosservanza delle prescrizioni o dei limiti di
  concentrazione o emissione indicati nel presente provvedimento o nel relativo Allegato Tecnico,
  comporterà l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 152/06, fatte salve le
  disposizioni degli eventuali e conseguenti provvedimenti di diffida, sospensione o revoca
  dell'autorizzazione, per la cui emanazione restano competenti la Provincia, l'Ufficio d'Ambito o il
  Comune di COLVERDE, in relazione agli aspetti di pertinente competenza e fatti salvi i
  connessi adempimenti del SUAP;
- l'Autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi o delle emissioni, nonché delle modalità di gestione dei rifiuti. Il Gestore è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dove si effettua la gestione dei rifiuti o dai quali originano gli scarichi o le emissioni;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA ai sensi della Legge 447/95 e della L.R. n. 13 del 10 agosto 2001;
- il Gestore risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne questa Provincia;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. 59/2013, nonché alla normativa vigente in materia di scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, gestione di rifiuti e inquinamento acustico;
- sono fatti salvi i diritti di Terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del D.P.R. 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento;
- i documenti, i pareri, gli atti endoprocedimentali comunque denominati, prodotti dai Soggetti competenti, che hanno concorso al procedimento provinciale che si chiude con l'adozione del presente provvedimento, sono conservati agli atti del fascicolo provinciale 16.01.114.2014 e costituiscono comunque elemento sostanziale per ogni eventuale esigenza legata ad approfondimenti degli aspetti amministrativi o tecnico gestionali della presente autorizzazione;

**DISPONE** la notifica (via PEC o tramite Portale telematico) della presente autorizzazione al SUAP di OLGIATE COMASCO, al fine del relativo rilascio al Gestore e ai Soggetti competenti in materia ambientale.

**DISPONE** inoltre, in accordo anche con le norme degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 59/2013, che:


- la domanda di <u>rinnovo</u> dell'autorizzazione unica ambientale dovrà essere presentata **sei mesi prima della scadenza del provvedimento n. 399/AUA** in data 12/11/2014; la data deve essere calcolata a partire da quella di notifica avvenuto da parte del SUAP (11/12/2014) Nella conseguente fase d'istruttoria e fino al rilascio della nuova autorizzazione, rimarrà valido quanto indicato nel provvedimento 399/AUA in data 12/11/2014, nonché nel presente atto e nel relativo Allegato Tecnico;
- nel caso il Gestore intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, dovrà darne preventiva comunicazione DIRETTAMENTE a questa Provincia. In mancanza di specifica risposta entro sessanta giorni, il Gestore potrà procedere di conseguenza all'esecuzione della modifica. Se invece la modifica proposta dovesse risultare di tipo sostanziale, la Provincia ne darà specifico riscontro e il Gestore dovrà presentare formale domanda di autorizzazione secondo la procedura valida per una nuova istanza. Tale procedura vale anche nel caso che il Gestore stesso richieda direttamente una modifica di tipo sostanziale. In questi due casi, la modifica comunicata non potrà essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione;
- dovrà essere comunicato al SUAP di OLGIATE COMASCO, e per conoscenza a questa Provincia, qualsiasi cambiamento della struttura aziendale che determini la sostituzione del Gestore nelle funzioni legate al controllo delle strutture oggetto della presente autorizzazione. La comunicazione dovrà avvenire **entro 15 giorni** da tale cambiamento. Il nuovo Gestore dovrà contestualmente presentare richiesta per la <u>voltura</u> a proprio nome dell'autorizzazione, fornendo le generalità complete unitamente alla dichiarazione di avere piena potestà d'intervento gestionale ed economico su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione, in virtù di deleghe o procure interne alla struttura aziendale. In caso di mancata comunicazione, fatto salvo quanto previsto in materia di violazione delle prescrizioni autorizzative, la titolarità sarà automaticamente riferita al legale rappresentante p.t. dell'Azienda.

**DÀ ATTO** infine, a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:

- 1. entro 60 giorni dalla notifica:
  - con ricorso al competente Tribunale delle Acque pubbliche, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche;
  - davanti al TAR nei casi residui;
- 2. entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE dott. Franco Binaghi

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



# Modifica sostanziale

dell'Autorizzazione unica ambientale dell'Azienda Inerti Barella S.r.l. per l'insediamento sito in Comune di COLVERDE, Loc.tà Bottia

N° registro del provvedimento originario 399/AUA del 12/11/2014.

N. 369/AUA di registro in data 02/10/2015

# **ALLEGATO TECNICO**

I) Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

# I. GESTIONE DI RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO EX ART. 216 D.Lgs. 152/2006

# 1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ:

- 1.1 L'area interessata dall'impianto di recupero di materia (R5 R13) è di circa 7'200 m² dei quali 1'800 destinati alla messa in riserva, è inserita nell'ambito estrattivo provinciale ATE-g4; contraddistinta ai mappali 8, 48, 234 e 697 censiti al foglio 4 al N.C.T.R. del Comune di Maccio come riportati nella Tavola n° 23 estratto mappa" richiamata al punto del paragrafo II del presente Alleato Tecnico, mappali appartenenti ad ambito urbanistico "E2 boschivo, solo dopo la riconversione dell'attività estrattiva", così come specificato dal P.G.T. vigente nel Comune di Colverde. Le attività di recupero ambientale (R10) vengono effettuate nelle aree di cava dopo lo sfruttamento e nei tempi e modi descritti nelle autorizzazioni alla escavazione.
- 1.2 Le operazioni di recupero autorizzate sono così riassunte:
  - operazioni di recupero: R13 R5 R10.
- 1.3 L'assetto impiantistico autorizzato con il presente provvedimento è rappresentato sulle Tavole di progetto n. 3 "PLANIMETRIA" in scala 1:4'000 datata giugno 2014 e n° 2 "PLANIMETRIA PARTICOLARE", che costituisce parte integrante del presente provvedimento in quanto richiamata nel paragrafo II.
- 1.4 I tipi di rifiuti non pericolosi e le operazioni alle quali sottoposti sono i seguenti (C.E.R.):

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO		
7.1		Messa in Riserva (R13)	Recupero ( <b>R5</b> )	Recupero ( <b>R10</b> )
	17.09.04	X	X	X

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, privi di amianto, derivanti da attività di demolizione e/o costruzione, attività di edilizia per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni metalliche e di quelle indesiderate (R5) svolte sulle aree pavimentate come indicato nelle planimetrie richiamate al paragrafo II del presente Allegato Tecnico; per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, utilizzati per recuperi ambientali (R10) come specificato al punto 7.1.3 lettera b Allegato 1 suballegato 1 DM 05/02/1998 e s.m.i. ed effettuato sulle aree indicate nelle predette planimetrie.

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 7.1 è di 3'125 m³ e quella di recupero (R5) (R10) di 23'000 tonnellate/anno;

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO	
7.31 bis		Messa in Riserva (R13)	Recupero (R10)
	17.05.04		Х

Recupero ambientale (R10) di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo, provenienti da attività di scavo autorizzate, come specificato al punto 7.31 bis.3 lettera "b" Allegato 1

suballegato 1 DM 05/02/1998 e s.m.i., svolte sulle aree e nei modi indicati nelle planimetrie richiamate al paragrafo II del presente Allegato Tecnico e nella Tavola N. 6 allegata al PD N. 35246/43/A/ECO del 31/07/2012 di autorizzazione all'escavazione; La capacità di recupero (R10) per i rifiuti identificati nella tipologia 7.31 bis è di **120'000 tonnellate/anno.** 

# 2. PRESCRIZIONI

- 2.1 Deve essere rispettato quanto previsto dal DM 05/02/1998 e dal DM 186/2006 per quanto attiene le disposizioni tecniche ivi contenute.
- 2.2 Devono essere rispettate le norme generali per la messa in riserva ed il recupero di materia ed ambientale dai rifiuti previste dall'Allegato 1 sub allegato 1 del DM 05/02/98 e s.m.i., in particolare quanto disposto ai punti 7.1.3 lettera "a" e lettera "b" e 7. 31 bis.3 lettera "b".

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.